

## STATUTO LNP Serie B

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>Art. 1</b> <b>Natura e attribuzioni</b>	<b>Art. 1</b> <b>Natura e attribuzioni</b>
<p>1.1 La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “Lega”) è un’associazione non riconosciuta di diritto privato tra le società private affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al campionato di calcio di Serie B (di seguito “Campionato di Serie B”) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.</p>	<p>1.1 La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “Lega”) è un’associazione riconosciuta di diritto privato tra le società private affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al campionato di calcio di Serie B (di seguito “Campionato di Serie B”) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.</p>
<b>Art. 2</b> <b>Associazione delle società</b>	<b>Art. 2</b> <b>Associazione delle società</b>
<p>2.1 Sono associate alla Lega le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad ottenere la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B, a fronte dell’adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio:</p> <p>(...)</p> <p>2.1.b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del collegio sindacale e di eventuali altri organi collegiali;</p>	<p>2.1 Sono associate alla Lega le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee ad ottenere la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B, a fronte dell’adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio:</p> <p>(...)</p> <p>2.1.b) certificato <b>del Registro delle Imprese</b> competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del collegio sindacale e di eventuali altri organi collegiali;</p>
<b>Art. 6.5</b> <b>Convocazione dell’Assemblea</b>	<b>Art. 6.5</b> <b>Convocazione dell’Assemblea</b>
<p>L’Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza</p>	<p>L’Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza</p>

<p>dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta motivata di almeno due quinti (2/5) delle società aventi diritto di voto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, anticipata per posta elettronica e spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni. (...)</p>	<p>dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta motivata di almeno <b>tre decimi (3/10)</b> delle società aventi diritto di voto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, anticipata per posta elettronica e spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni. (...)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.11</b> <b>Quorum deliberativi</b></p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono validatamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti). Sono peraltro fatti salvi: (...) 6.11.b.xi) <u>Scioglimento della Lega</u>. Lo scioglimento della Lega può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6.11</b> <b>Quorum deliberativi</b></p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono validatamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti). Sono peraltro fatti salvi: (...) 6.11.b.xi) <u>Scioglimento della Lega</u>. Lo scioglimento della Lega <b>e la devoluzione del patrimonio</b> può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto del presente Statuto soltanto con il voto favorevole dei <b>tre quarti (3/4)</b> dei voti degli aventi diritto di voto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Il Segretario Generale</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, nomina un Segretario Generale con funzioni esecutive, individuato tra i dipendenti o all'esterno della Lega, con atto che ne disciplina durata, modalità di revoca, di svolgimento e retribuzione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Il Segretario Generale</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, <b>può</b> nominare un Segretario Generale con funzioni esecutive, individuato tra i dipendenti o all'esterno della Lega, con atto che ne disciplina durata, modalità di revoca, di svolgimento e retribuzione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>Entrate e Fondo di Dotazione della Lega</b></p> <p>15.3 La Lega è dotata di un Fondo di Dotazione (i.e. fondo comune ex art. 37 ss. c.c.), costituito ed alimentato per il tramite</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>Entrate e Fondo di Dotazione della Lega</b></p> <p>15.3 La Lega è dotata di un Fondo di Dotazione, costituito ed alimentato per il tramite di contribuzioni effettuate da parte</p>

<p>di contribuzioni effettuate da parte delle società associate, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Fondo di Dotazione è indivisibile e soggetto agli altri vincoli di cui ai citati art. 37 ss. c.c.</p>	<p>delle società associate, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Fondo di Dotazione è indivisibile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> <b>Osservanza dei regolamenti</b></p> <p>37.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le Norme Federali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b> <b>Osservanza dei regolamenti</b></p> <p>37.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le Norme Federali <b>nonché le norme di legge e regolamentari in materia.</b></p>